

STATUTO DELL'A.V.O. TORINO

Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 27/03/2001

ART. 1 - DENOMINAZIONE

L'Associazione Volontari Ospedalieri di Torino, regolarmente costituita con atto a rogito Notaio Chianale di Torino, rep. 57012 del 27/04/1981, registrato a Torino il 04/05/1981 al n. 21582, conferma la sua forma giuridica di "Associazione di Volontariato" ed assume la denominazione "A.V.O. Torino".

ART. 2 - SEDE

La sede è in Torino. Potranno essere istituite unità operative nel Comune di Torino ed in Comuni limitrofi nei quali già non esistano locali associazioni di volontari ospedalieri aderenti alla Federavo. Tali unità operative potranno essere chiuse ove venissero successivamente costituite autonome associazioni locali aderenti alla Federavo.

ART. 3 - DURATA

La durata dell'associazione non è predeterminata. L'associazione potrà essere sciolta secondo quanto previsto all'art. 12.3.

ART. 4 - OGGETTO E FINALITA'

L'A.V.O. Torino:

4.1 è un'associazione di volontariato che basa la propria attività su prestazioni gratuite e spontanee da parte dei soci, operando nella fedeltà ai valori umani e cristiani e con l'obiettivo di una crescente umanizzazione delle strutture ospedaliere e di ricovero. E' laica, apartitica, non ammette discriminazioni di sesso, razza, nazionalità, religione;

4.2 non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale nei settori: dell'assistenza sociale e sociosanitaria, a favore di persone ospitate in strutture ospedaliere o di ricovero, pubbliche o private, compresi i relativi servizi ambulatoriali, di day-hospital, di pronto soccorso ed accettazione, di diagnostica, di ospedalizzazione domiciliare o simili; della formazione rivolta alla sensibilizzazione pubblica nei confronti dell'attività dell'associazione, con l'obiettivo di preparare volontari in grado di svolgere la propria opera in maniera responsabile e qualificata.

4.3 Per lo svolgimento della propria attività, in particolare:

stipulerà con le strutture descritte convenzioni atte a regolare i reciproci rapporti, nel pieno rispetto dell'autonomia delle singole parti contraenti;

si affiancherà alle strutture descritte per collaborare ed integrare, non sostituire, sulla base di un rapporto personale tra volontari e ricoverati, con una presenza non pietistica, ma cosciente e preparata; presenza

non continuativa, ma strutturata ed organizzata in modo da offrire un servizio per quanto possibile rispondente alle esigenze dei ricoverati;

erogherà il suo servizio prevalentemente ai ricoverati che si trovino in situazione di bisogno o di solitudine, nonché a favore di loro congiunti che si dovessero trovare in difficoltà all'interno delle strutture descritte

4.4 L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate al punto 4.2 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura, in quanto integrative delle attività istituzionali. In particolare, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari o finanziarie ritenute utili o necessarie, od anche solo opportune, per il raggiungimento delle finalità prefisse.

ART. 5 - RAPPORTI CON FEDERAVO

L'associazione, nel rispetto delle rispettive autonomie giuridiche ed operative, aderisce alla Federavo, della quale condivide i principi ispiratori, e con cui collabora nelle iniziative tendenti a rendere più significativa e qualificata la presenza e l'utilità dei volontari ospedalieri.

In particolare partecipa ai convegni ed alle riunioni che la Federavo indice in sede regionale o nazionale. Collabora con il Delegato Regionale per l'attuazione delle indicazioni della Federavo, informandolo delle iniziative intraprese.

ART. 6 - PATRIMONIO ED ENTRATE

6.1 Il patrimonio è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo; da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati, o da persone fisiche; dagli avanzi netti di gestione.

6.2 Per la realizzazione delle proprie finalità l'associazione dispone delle seguenti entrate:

quote associative annuali

redditi derivanti dal proprio patrimonio

donazioni, lasciti, offerte da parte di terzi

rimborsi derivanti dalle convenzioni di cui all' art. 4.3

entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

6.3 La quota associativa annuale è fissata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Esecutivo.

6.4 I versamenti, comunque effettuati, sono a fondo perduto ed in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, morte, recesso, esclusione dall'associazione, al socio od a terzi può essere restituito quanto versato.

6.5 Il versamento della quota associativa non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

ART. 7 - SOCI

7.1 I soci dell'associazione, persone fisiche di maggiore età, fisicamente e psicologicamente idonee all'attività di volontariato presso le strutture convenzionate, si distinguono in ordinari, tirocinanti e onorari.

7.2 Sono soci ordinari coloro la cui richiesta scritta di ammissione a socio è stata accettata dal Consiglio Esecutivo, dopo il completamento dell'iter previsto all'art.7.3.

7.3 Sono soci tirocinanti coloro che hanno frequentato il corso base di formazione e superato il colloquio di valutazione al termine di un periodo di servizio di almeno 30 ore, affiancati da altro socio, durante il quale l'aspirante tirocinante verificherà la propria attitudine a svolgere la prestazione. Nel momento del passaggio alla qualifica di socio tirocinante il medesimo dovrà dichiarare per iscritto di condividere le finalità dell'associazione, di volerne rispettare lo Statuto; di essere disponibile ad impegnarsi nella vita associativa ed a partecipare a corsi ulteriori di formazione/aggiornamento ed in particolare alle riunioni di ospedale; di non far parte di altre organizzazioni di utilità sociale con caratteristiche incompatibili con le finalità dell'associazione e con le prestazioni richieste al socio; di non rivestire cariche politiche od amministrative pubbliche e di impegnarsi a comunicare per iscritto, al Presidente dell'associazione, l'eventuale intenzione di candidarsi a tali cariche, al fine di ottenere l'aspettativa prevista dall'art. 7.4.

7.4 La qualifica di socio ordinario è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso. Il Consiglio Esecutivo può concedere periodi di aspettativa sino a sei mesi rinnovabili per motivi di salute o famigliari, nonché, in caso di candidatura del socio a cariche pubbliche, per tutta la durata del mandato.

La qualifica di socio tirocinante è temporanea e cessa con l'accettazione od il rigetto da parte del Consiglio Esecutivo della richiesta di ammissione a socio ordinario.

7.5 Il Consiglio Esecutivo, in presenza di gravi motivi, ha la facoltà di sospendere immediatamente in forma cautelativa il socio dalle attività svolte presso le strutture ospedaliere o di ricovero. Successivamente, recepito il parere della Commissione di Disciplina, può reintegrarlo o farlo decadere dalla qualifica di socio, salvo successiva ratifica dell'Assemblea, dandone comunicazione scritta all'interessato. Al socio dovrà essere consentita facoltà di replica presso gli organi statutari.

7.6 Al socio non compete alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'associazione per danni subiti nel corso del proprio servizio presso le strutture convenzionate o per responsabilità che gli derivino da danni causati direttamente od indirettamente in conseguenza od occasione del servizio stesso. L'esclusione dal diritto di rivalsa vale anche nel caso che le coperture assicurative, per qualsiasi motivo, risultino del tutto o parzialmente inefficaci ai fini dell'indennizzabilità dei danni subiti.

L'associazione stipula a favore dei soci la copertura assicurativa per i rischi di Responsabilità Civile, infortuni e malattie prevista dalla legge. Tale copertura è limitata ai compiti ed all'attività svolta dal socio presso le strutture convenzionate e la sede dell'associazione. Il socio è obbligato ad osservare le norme di comportamento collegate alle coperture assicurative ed in particolare all'osservanza dell'orario di servizio ed alla registrazione del proprio nome e dell'ora di inizio e fine servizio nelle apposite agende presso le strutture convenzionate.

ART. 8 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

8.1 I soci hanno il diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione e di partecipare all'Assemblea con facoltà di voto. I soci ordinari hanno la possibilità di essere eletti a qualsiasi carica associativa.

8.2 I soci sono obbligati a:
versare la quota associativa annuale;

osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
assicurare almeno un servizio alla settimana.
mantenere un comportamento degno nei confronti degli assistiti, delle strutture in cui operano e dell'associazione.

ART. 9 - ACCETTAZIONE DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE A SOCIO ORDINARIO ED ONORARIO

9.1 Il Consiglio Esecutivo accetta richieste scritte di ammissione a socio ordinario presentate da soci tirocinanti che dopo l'iter previsto all'art. 7.3:

abbiano successivamente dimostrato continuità d'impegno e qualificazione adeguata in un periodo di tirocinio di almeno duecento ore di servizio; abbiano superato un secondo e conclusivo colloquio di valutazione;

9.2 Il Consiglio Esecutivo può inoltre accettare richieste scritte di ammissione alla qualifica di:
socio ordinario presentate da soci di altre associazioni aderenti alla Federavo previo parere favorevole del Presidente dell'associazione di provenienza ed esito positivo di un colloquio conoscitivo;

socio onorario presentate da persone fisiche che dopo essere stati soci ordinari per almeno tre anni, non possono più svolgere servizio per limiti d'età od altro impedimento, ma desiderano rimanere legate all'associazione. I soci onorari possono prendere parte attiva nell'associazione con tutte le prerogative dei soci ordinari ed inoltre ricoprire incarichi gratuiti in commissioni o gruppi di studio, o altri compiti che il Consiglio Esecutivo riterrà di conferire.

ART. 10 - DECADENZA DA SOCIO

Dalla qualità di socio si decade per:

dimissioni presentate per iscritto;

assenze ripetute senza giustificati motivi o mancata prestazione del servizio per oltre sei mesi, senza che sia stata concessa la sospensione prevista all'art. 7.4;

revoca della qualifica conseguente a provvedimento disciplinare;

rigetto da parte del Consiglio Esecutivo della richiesta del Socio tirocinante di ammissione a Socio Ordinario;

mancata richiesta da parte del Socio Tirocinante di ammissione a Socio Ordinario;

mancato pagamento della quota annuale.

ART. 11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'associazione:

l'Assemblea dei soci

il Consiglio Esecutivo

il Presidente del Consiglio Esecutivo

il Collegio dei revisori dei conti

la Commissione di disciplina

ART. 12 - ASSEMBLEA

12.1 L'Assemblea, composta dai soci ordinari, soci tirocinanti, soci onorari, può essere ordinaria o straordinaria.

12.2 L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Consiglio Esecutivo, entro il 30 aprile. Essa viene inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci o da almeno due terzi dei membri del Consiglio Esecutivo, oppure dalla maggioranza dei revisori dei conti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da inoltrarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea ordinaria provvede, in particolare:

ad approvare i bilanci consuntivo e preventivo;

ad eleggere i membri del Consiglio Esecutivo, del Collegio dei revisori dei conti e la Commissione di disciplina;

a definire la quota associativa annuale;

a deliberare sull'esclusione dei soci;

ad assegnare, su proposta del Consiglio Esecutivo, il titolo onorifico di "Amico dell'A.V.O. Torino" a persone fisiche o giuridiche che, pur non prestando servizio presso le strutture convenzionate aderiscano alle finalità dell'associazione, ne sostengano l'attività con versamenti, donazioni o prestazioni di servizi a titolo gratuito, di particolare rilevanza.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei soci in prima convocazione e dalla metà più uno dei soci presenti o rappresentati in seconda convocazione.

12.3 L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Consiglio Esecutivo per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento e la messa in liquidazione dell'associazione. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci e le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla metà più uno dei soci presenti o rappresentati.

Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci.

12.4 All'Assemblea i soci possono partecipare di persona o per delega scritta ad altro socio, che potrà essere portatore di non più di tre deleghe. Per le votazioni a scrutinio segreto non sono ammesse deleghe.

12.5 In occasione delle elezioni a cariche sociali il presidente dell'Assemblea, il segretario e gli scrutatori devono essere scelti tra i soci che non siano candidati.

ART. 13 - CONSIGLIO ESECUTIVO

13.1 Il Consiglio Esecutivo è formato da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a nove. I membri del Consiglio Esecutivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico il Consiglio Esecutivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti il quale rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso

decada oltre la metà dei membri del Consiglio l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

13.2 Il Consiglio Esecutivo è convocato almeno sei volte all'anno ed ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda almeno un terzo dei componenti.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

13.3 Al Consiglio Esecutivo spetta di provvedere a tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione che non siano di competenza dell'Assemblea ed in particolare:

curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;

predisporre i bilanci consuntivo e preventivo;

nominare al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere;

deliberare sulle domande di ammissione a socio ordinario;

nominare i responsabili operativi presso le strutture.

ART. 14 - PRESIDENTE

14.1 Il Presidente, nominato dal Consiglio Esecutivo tra i suoi componenti, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

14.2 Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere delle Assemblee e del Consiglio Esecutivo. In casi urgenti può esercitare i poteri del Consiglio Esecutivo salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

14.3 In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

ART. 15 - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO ESECUTIVO

15.1 Il Segretario ha il compito di coadiuvare il Presidente del Consiglio Esecutivo nelle attività operative necessarie od opportune per il funzionamento dell'associazione.

15.2 Il Segretario cura, in particolare, la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Esecutivo, nonché la tenuta degli elenchi dei soci.

ART. 16 - TESORIERE

Il Tesoriere ha il compito di:

curare la tenuta dei libri contabili e la conservazione della relativa documentazione;

provvedere alla tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili dell'associazione;

predisporre lo schema dei bilanci consuntivo e preventivo;

provvedere alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese;

provvedere al tesseramento dei soci.

ART. 17 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

17.1 Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri, anche non soci, e comunque non facenti parte del Consiglio Esecutivo, eletti dall'Assemblea. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio elegge, al proprio interno, il presidente.

17.2 Il Collegio dei revisori dei conti ha il compito di accertare la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e controllare i conti consuntivi della stessa redigendo una relazione da presentare all'Assemblea alla quale viene sottoposto per l'approvazione il bilancio.

ART. 18 - COMMISSIONE DI DISCIPLINA

18.1 La Commissione di disciplina è costituita da tre membri soci eletti dall'Assemblea. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La Commissione elegge, al proprio interno, il presidente.

18.2 La Commissione di disciplina, sentite le parti e decidendo a maggioranza, ha il compito di fornire al Consiglio Esecutivo parere scritto su tutte le controversie tra soci, tra soci ed associazione e su tutte le questioni di carattere disciplinare nei confronti dei soci, anche se ricoprono cariche od incarichi sociali.

ART. 19 CARICHE ED INCARICHI

Le cariche sociali nonché le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito.

ART. 20 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

ART. 21 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato con finalità analoghe.

ART. 22 - ABROGAZIONE PRECEDENTE STATUTO

Con l'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci del presente Statuto s'intendono abrogate tutte le norme statutarie e di regolamento precedenti.

ART. 23 - RINVIO

Per quanto non espressamente riportato dal presente Statuto si applicano le norme di legge.